



COMUNE DI CALVATONE

Provincia di Cremona

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con atto consiliare n. 18 del 18 giugno 2010

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I – ORGANI ISTITUZIONALI

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 Regolamento – finalità

ART.2 Interpretazione del regolamento

ART.3 Durata in carica del Consiglio

ART.4 La sede delle adunanze

Capo II – CONSIGLIO COMUNALE – INSEDIAMENTO

ART.5 Prima adunanza – Convocazione – Adempimenti

Capo III – IL SINDACO – PRESIDENTE

ART.6 Il Sindaco – Presidente del Consiglio Comunale – Compiti e funzioni

Capo IV – AUTONOMIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art.7 Autonomia funzionale ed organizzativa

Capo V – I GRUPPI CONSILIARI

Art.8 Costituzione

Art.9 Conferenza dei Capigruppo

Capo VI – COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art.10 Istituzione – Composizione

Art.11 Presidenza e convocazione delle commissioni consiliari

Art.12 Funzionamento delle Commissioni

Art.13 Competenze delle commissioni consiliari

Art.14 Segreteria delle commissioni – Verbale della seduta – Pubblicità dei lavori

Capo VII – COMMISSIONI SPECIALI

Art.15 Commissioni comunali permanenti

TITOLO II – I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I – CONDIZIONE DI CONSIGLIERE COMUNALE

Art.16 Proclamazione della elezione

Art.17 Convalida degli eletti

Art.18 Cause di ineleggibilità e incompatibilità

CAPO II – ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

Art.19 Entrata e durata in carica

Art.20 Divieto di mandato imperativo

Art.21 Responsabilità personale

Art.22 Comportamento nell'esercizio delle funzioni – Divieto di incarichi e consulenze e di acquisto di beni del Comune

Art.23 Obbligo di astensione

Art.24 Dimissioni

Art.25 Rimozione – Decadenza – Sospensione dalla carica

Art.26 Decadenza per mancata partecipazione alle adunanze

Art.27 Sospensione dalla carica – sostituzione

CAPO III – CONSIGLIERI COMUNALI – PREROGATIVE E DIRITTI

Art.28 Richiesta di convocazione del Consiglio

Art.29 Diritto d'iniziativa

Art.30 Interrogazioni e interpellanze

Art.31 Presentazione ordini del giorno

Art.32 Mozioni e risoluzioni

Art.33 votazione di ordini del giorno, mozioni e risoluzioni

Art.34 Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi

Art.35 Diritto al rilascio di atti e documenti

CAPO IV – CONSIGLIERI COMUNALI – STATUS

Art.36 Aspettative, permessi e licenze. Trasferimenti durante l'esercizio del mandato

Art.37 Gettoni di presenza – Indennità di funzione

Art.38 Rimborso spese di missioni e viaggio – Assicurazione contro i rischi

CAPO V – NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art.39 Nomine e designazioni dei Consiglieri comunali

Art.40 Funzioni di rappresentanza

Art.41 Deleghe al Sindaco

TITOLO III – LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I – CONVOCAZIONE

Art.42 Competenze

Art.43 Convocazione – Avviso – Consegna
Art.44 Avviso di convocazione – Consegna – Termini
Art.45 Ordine del Giorno

CAPO II – ORDINE DELLE ADUNANZE

Art.46 Deposito degli atti
Art.47 Adunanze di prima convocazione
Art.48 Adunanze di seconda convocazione
Art.49 Adunanze di seconda convocazione – Modalità

CAPO III – ADUNANZE – PUBBLICITA'

Art.50 Adunanze pubbliche
Art.51 Adunanze segrete
Art.52 Adunanze aperte

CAPO IV – DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art.53 Comportamento dei consiglieri
Art.54 Ordine della discussione
Art.55 Partecipazione dell'Assessore non Consigliere
Art.56 Comportamento del pubblico
Art.57 Ammissione di funzionari e consulenti in aula

CAPO V – ORDINE DEI LAVORI

Art. 58 Comunicazioni – Interrogazioni – Interpellanze
Art. 59 Ordine di trattazione degli argomenti
Art. 60 Discussione – Norme generali
Art. 61 Questione pregiudiziale e sospensiva
Art. 62 Fatto personale
Art. 63 Termine dell'adunanza

CAPO VI – PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE – IL VERBALE

Art.64 La partecipazione del Segretario
Art.65 Il verbale dell'adunanza – Redazione e firma
Art.66 Verbale – Deposito- Rettifiche- Approvazioni

TITOLO IV – FUNZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I – INDIRIZZI POLITICO/AMMINISTRATIVI

Art.67 Criteri e modalità
Art.68 Attività di controllo del Consiglio Comunale

CAPO II – COMPETENZE DEL CONSIGLIO

Art.69 La competenze esclusiva
Art.70 Conflitti di attribuzione

CAPO III – LE DELIBERAZIONI

Art.71 Forma e contenuti
Art.72 Approvazione – Revoca – Modifica

CAPO IV – LE VOTAZIONI

Art.73 Modalità generali
Art.74 Votazioni in forma palese
Art.75 Votazione per appello nominale
Art.76 Votazioni segrete
Art.77 Esito delle votazioni
Art.78 Deliberazioni immediatamente eseguibili

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 79 Entrata in vigore - Diffusione

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I – ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Regolamento – finalità

1 Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dallo Statuto, dalla Legge e dal presente regolamento.

2 Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dallo statuto, dal regolamento e dalla legge, la decisione è adottata dal Presidente, sentito il parere del Segretario comunale, salvo immediato appello al consiglio qualora la relativa decisione non sia accettata da taluno dei consiglieri. Il Consiglio decide a maggioranza semplice, senza discussione.

ART. 2 Interpretazione del regolamento

1 Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate al Sindaco in forma scritta.

2 Il Sindaco incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei capigruppo.

3 Qualora nella Conferenza dei Capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei tre quarti dei consiglieri dai capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

4 Le eccezioni sollevate da Consiglieri durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte, per scritto, al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in aula ed il Segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.

5 L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

ART.3 Durata in carica del Consiglio

1 Il Consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed inderogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

ART. 4 La sede delle adunanze

1 Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.

2 La parte principale della sala è destinata ai componenti del Consiglio comunale ed alla segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel modo migliore, i lavori del Consiglio.

3 Su proposta del Sindaco, la Conferenza dei Capigruppo può stabilire, a maggioranza dei Consiglieri rappresentati, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, ossia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della Comunità.

4 La sede ove si tiene l'adunanza del consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

5 Nella giornata in cui si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale, all'esterno della sede, viene esposta la bandiera della Repubblica italiana.

CAPO II

CONSIGLIO COMUNALE – INSEDIAMENTO

ART 5 - Prima adunanza – Convocazione – Adempimenti

1 La prima adunanza del Consiglio comunale deve essere convocata dal Sindaco neo eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni

dalla convocazione.

2 Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco che esercita le funzioni previste dallo Statuto e dalla Legge.

3 Nella prima adunanza il Consiglio comunale adotta, a voti palesi, la deliberazione di convalida degli eletti, verifica l'inesistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità e le condizioni di incompatibilità previste dalla legge. Qualora sussista una delle cause o condizioni previste, provvede ad attivare la procedura stabilita dalla legge.

4 Conclusi gli adempimenti di cui al precedente comma il Sindaco effettua il giuramento avanti al Consiglio, pronunciando le parole: " Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana".

5 Dopo il giuramento il Sindaco comunica al Consiglio i componenti della Giunta comunale, dallo stesso nominati

CAPO III IL SINDACO - PRESIDENTE

ART. 6 Il Sindaco –Presidente del Consiglio Comunale – Compiti e funzioni

1. Il Sindaco, nelle funzioni di Presidente, rappresenta, convoca, presiede e dirige i lavori e le attività del Consiglio comunale, esercita le sue attribuzioni con imparzialità ed equità. Tutela il ruolo attribuito al Consiglio, organo elettivo di governo con rappresentanza generale della comunità, assicurando l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo secondo i principi stabiliti dallo Statuto e dalla legge, promuovendo gli interventi e le iniziative più idonee per rendere effettivo e costante il rapporto del Consiglio con la popolazione e con gli organismi di partecipazione.

2 Il Sindaco-Presidente del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, assicurare l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

3 Il Sindaco-Presidente del Consiglio:

- assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
 - propone, d'intesa con la Giunta, la costituzione delle Commissioni consiliari, cura l'attività delle stesse per gli atti che devono essere sottoposti all'Assemblea;
 - promuove da parte del Consiglio le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze previste dallo Statuto;
 - programma le adunanze del Consiglio comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto delle richieste e proposte dell'Assemblea, della Giunta, delle Commissioni, dei singoli consiglieri;
 - cura rapporti periodici del Consiglio con il Revisore;
 - promuove la partecipazione dei cittadini secondo quanto previsto dallo Statuto e dall'apposito regolamento;
 - promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri comunali.
4. In caso di assenza od impedimento temporaneo del Sindaco le funzioni sono esercitate dal Vicesindaco.

CAPO IV AUTONOMIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 7 Autonomia funzionale ed organizzativa.

1 Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa secondo i principi dello Statuto e dalla legge.

2 Le funzioni organizzative ed amministrative del Consiglio sono esercitate dal servizio di segreteria, nell'ambito della area amministrativa.

CAPO V I GRUPPI CONSILIARI ART.

8 Costituzione

1 I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

2 Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettante ad ogni gruppo consiliare.

3 I singoli gruppi devono comunicare per scritto al Sindaco il nome del Capogruppo, entro il giorno

precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere comunicate al Sindaco le variazioni della persona del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capogruppo il consigliere del gruppo che ha riportato il maggior numero di voti.

4 Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del nuovo gruppo.

5 Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce la prerogativa spettante ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo che elegge al suo interno il Capogruppo. Della costituzione del nuovo gruppo deve essere data comunicazione scritta al Sindaco, da parte dei Consiglieri interessati.

6 Ai Capigruppo devono essere trasmesse in elenco, a cura dell'ufficio segreteria, le deliberazioni adottate dalla Giunta.

ART. 9 – Conferenza dei Capigruppo

1 La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Sindaco per l'esame delle proposte relative alle modalità e all'ordine dei lavori del Consiglio comunale, all'interpretazione dello Statuto e del regolamento, alla valutazione di proposte di particolare rilevanza da sottoporre al Consiglio ed in ogni altra occasione nella quale risulti necessaria la consultazione dei rappresentanti dei Gruppi consiliari.

2 La Conferenza dei Capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo statuto, dal presente regolamento e dal Consiglio comunale con appositi incarichi. Le proposte e i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Sindaco.

3 La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco o dal Vice Sindaco. Alla riunione assistono i funzionari comunali se richiesti dal Sindaco. Il verbale, in forma di resoconto sommario, è redatto a cura della Segreteria.

4 La Conferenza è inoltre convocata dal Sindaco quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da un terzo dei Capigruppo, calcolati in proporzione al numero di consiglieri che ciascun capogruppo rappresenta.

5 I Capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

6. Per le decisioni ed i pareri che comportino votazioni, il Sindaco non ha diritto di voto, mentre ciascun capogruppo esprime un voto proporzionato al numero dei consiglieri appartenenti al suo gruppo.

CAPO VI COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

ART. 10 Istituzione – Composizione

1 Il Consiglio comunale, entro 90 giorni dal suo insediamento istituisce le commissioni consiliari a carattere permanente, fissandone il numero, le materie di competenza e la composizione.

2 Le commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio con votazione palese nell'adunanza di cui al primo comma .

3 Il Sindaco e gli assessori comunali non fanno parte delle commissioni permanenti.

4 Nel caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa un nuovo rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.

5 Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle riunioni da un altro consigliere del suo gruppo, con il consenso del capogruppo che provvede ad informare il Presidente della Commissione.

6 La delibera istitutiva delle commissioni consiliari permanenti può prevedere la partecipazione di tecnici esterni indicati dai gruppi consiliari.

ART. 11 Presidenza e convocazione delle commissioni consiliari

1 I presidenti ed i vice presidenti delle commissioni permanenti sono eletti dalle stesse nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti rappresentati dai loro componenti.

2 L'elezione del Presidente e del vice presidente avviene nella prima riunione della commissione, convocata dal Sindaco o in assenza dal Vice Sindaco, ed è tenuta entro venti giorni da quello della nomina.

3 Il Presidente della commissione comunica al Sindaco la propria nomina e quella del vice presidente entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il sindaco rende note le nomine al Consiglio comunale, all'organo di revisione, al Difensore civico ed agli organismi di partecipazione popolare.

4 Il Presidente convoca e presiede la commissione , fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella

competenza della commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.

5 La convocazione è effettuata dal presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della commissione, espressione di gruppi che rappresentano almeno un terzo dei consiglieri in carica. La riunione è tenuta entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta al protocollo del Comune.

6 Le convocazioni sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo componenti della commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è inviata copia anche al Sindaco ed agli assessori delegati, entro lo stesso termine.

7 Previo accordo con il consigliere membro, la convocazione della commissione può essere comunicata allo stesso con sistemi informatici, telematici od elettronici, al recapito dallo stesso indicato.

ART. 12 Funzionamento delle Commissioni

1 La riunione della commissione è valida quando sono presenti i componenti di gruppi consiliari che rappresentano almeno la metà dei consiglieri in carica

2 Le sedute dalle Commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il Presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per trattare argomenti che comportano apprezzamento del comportamento, della moralità e dello stato di salute di persone o quando la pubblicità dell'adunanza può arrecare danno agli interessi del Comune. Non possono partecipare alle sedute i soggetti che abbiano un interesse direttamente correlato con gli argomenti in discussione.

3 Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione, alle riunioni di tutte le commissioni, senza diritto di voto.

4 Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati a disposizione dei membri della commissione presso l'Ufficio competente almeno entro le ore 14.30 del giorno precedente la riunione.

ART. 13 Competenze delle commissioni consiliari

1 Le commissioni consiliari permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale e concorrono alle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuite dallo Statuto e dalla legge, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e l'approfondimento dei risultati della gestione. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare accertamenti conoscitivi relativi all'attuazione dei programmi e dei progetti, ed al funzionamento di servizi, all'attuazione dei programmi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

2 Le commissioni provvedono, nell'ambito delle competenze loro attribuite, all'esame preliminare di atti di competenza del Consiglio.

3 Le commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente nel più breve tempo, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Sindaco e da questi illustrate all'assemblea consiliare. D'intesa con il Sindaco può riferire all'adunanza il Presidente della Commissione. I risultati degli accertamenti conoscitivi sono riferiti dal Presidente della commissione, entro il termine fissato dal Consiglio.

4 Le commissioni hanno potere d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. L'istruttoria e i pareri sono curati ed espressi dai responsabili dei servizi secondo quanto previsto dalla legge.

ART. 14 Segreteria delle commissioni – Verbale della seduta – Pubblicità dei lavori

1 Le funzioni di segreteria delle Commissioni sono svolte dall'ufficio competente che designa, di volta in volta, il dipendente che fungerà da segretario. Il responsabile del servizio partecipa, se richiesto dal Presidente, a supporto tecnico della Commissione.

2 Spetta all'ufficio competente organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. L'ufficio competente provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Il Segretario della seduta redige il verbale sommario delle adunanze che viene sottoscritto dallo stesso e dal Presidente della seduta e depositato con gli atti dell'adunanza. I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.

3 Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni sono trasmesse al Sindaco, all'Assessore competente, al Segretario, ai componenti la Commissione e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati dai Consiglieri, purché la seduta di Commissione sia stata pubblica. Tale deposito ha carattere obbligatorio. I verbali della Commissione che tratta le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti sono a disposizione anche del Collegio dei

Revisori.

CAPO VII COMMISSIONI SPECIALI

ART. 15 Commissioni comunali permanenti

- 1 Il Consiglio comunale, all'inizio di ogni tornata amministrativa istituisce Commissioni comunali con carattere permanente e consultivo, delle quali possono far parte sia Consiglieri comunali che persone esterne al Consiglio, dotate di competenza specifica, fissandone il numero e indicando le materie che alle Commissioni si intendono attribuire.
- 2 Le Commissioni esaminano preventivamente le più importanti materie che interessano l'Amministrazione, anche al di là delle strette competenze del Consiglio comunale ed esprimono su di esse, in via consultiva, pareri e proposte.
- 3 I componenti le commissioni, sia Consiglieri che non, sono nominati dal Sindaco, nel rispetto delle designazioni operate dai gruppi consiliari
- 4 I membri esterni non devono trovarsi in alcuna condizione di ineleggibilità e incompatibilità prevista per i Consiglieri comunali
- 5 E' membro di diritto per ciascuna Commissione l'Assessore preposto alla materie trattate dalla Commissione, senza diritto di voto.
- 6 I lavori delle commissioni speciali non sono pubblici.

TITOLO II I CONSIGLIERI COMUNALI CAPO I CONDIZIONE DI CONSIGLIERE COMUNALE

ART. 16 – Proclamazione della elezione

- 1 L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
- 2 Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di due comuni quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I Consiglieri comunali in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro Consiglio comunale.
- 3 Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due comuni deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio comunale in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio.
- 4 La rinuncia alla candidatura presentata dopo la votazione per l'elezione del Consiglio Comunale e prima della proclamazione degli eletti è sempre ammessa. Deve essere effettuata per scritto dall'interessato, con firma autenticata, e di essa viene preso atto al momento della proclamazione degli eletti, proclamando eletto colui che segue nell'ordine di lista il rinunciatario.
- 5 Il Presidente dell'ufficio centrale elettorale, effettuato il riepilogo dei risultati delle votazioni nelle diverse sezioni, determina gli eletti e procede alla loro proclamazione alla carica di consigliere comunale.
- 6 Il Sindaco entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

ART. 17 Convalida degli eletti

- 1 Il Consiglio Comunale, nella seduta successiva alla elezione, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto ed anche se non sono stati presentati reclami, esamina le condizioni del Sindaco e dei Consiglieri e dichiara la ineleggibilità di essi quando sussista una delle cause previste dalla legge, provvedendo alle sostituzioni conseguenti.
- 2 La convalida riguarda anche il Sindaco in quanto membro del Consiglio, a tutti gli effetti. Ove il predetto non risulti convalidabile si determina la necessità del rinnovo della consultazione elettorale.
- 3 Le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità dal Consiglio comunale, possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, davanti all'Autorità Giudiziaria della circoscrizione territoriale in cui è compreso il Comune. L'impugnativa è proposta con ricorso che deve essere depositato alla cancelleria entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della delibera oppure dalla data di notifica di essa, quando sia necessaria.

ART. 18 Cause di ineleggibilità e incompatibilità

1 Quando nel corso del mandato sia rilevata l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini previsti dal Testo unico, il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere interessato.

2 Nel caso che successivamente all'elezione si verifichi una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente una delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, il Consiglio la contesta al consigliere interessato e attiva la procedura di cui all'art. 69 del Testo unico n. 67/2000. A conclusione della procedura, se le condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità risultano rimosse, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere. In caso contrario lo dichiara decaduto.

CAPO II ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

ART. 19 Entrata e durata in carica

1 I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione

2 In caso di surrogazione i Consiglieri comunali entrano in carica appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni da parte di un consigliere – che sono irrevocabili – deve procedere alla surrogazione con le modalità di cui al presente regolamento.

3 I Consiglieri comunali durano in carica per un periodo di cinque anni. La scadenza dei componenti del consiglio è simultanea. Chi surroga un Consigliere che ha cessato anzitempo di far parte del Consiglio, rimane in carica solo fino a quando lo sarebbe rimasto il Consigliere surrogato.

ART. 20 Divieto di mandato imperativo

1 Ogni Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità ed esercita le sue funzioni nell'esclusivo interesse della stessa.

2 Non può essere dato ai Consiglieri comunali mandato imperativo; se dato, non è vincolante.

3 Nell'adempimento delle loro funzioni i Consiglieri comunali hanno pertanto piena libertà di azione, d'espressione, d'opinione e di voto.

ART. 21 Responsabilità personale

1 Il Consigliere comunale è responsabile esclusivamente dei voti espressi a favore dei provvedimenti deliberati dal Consiglio.

2 Dal verbale devono risultare i nominativi dei Consiglieri che hanno votato contro o si sono astenuti su ogni deliberazione, per la loro esenzione da responsabilità prevista dalla legge in vigore.

3 Nel caso di atti che rientrino nella competenza propria degli uffici tecnici ed amministrativi la responsabilità non si estende ai Consiglieri comunali che in buona fede li abbiano approvati od autorizzati. Ogni deliberazione del Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve contenere i pareri stabiliti dalla legge in vigore.

ART. 22 Comportamento nell'esercizio delle funzioni – Divieto di incarichi e consulenze e di acquisto di beni del comune

1 Il comportamento dei Consiglieri comunali nell'esercizio delle loro funzioni deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel rispetto delle distinzioni tra le funzioni, i compiti e le responsabilità di loro competenza e quelle proprie dei dirigenti e responsabili dell'attività amministrativa e di gestione.

2 Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori ed ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

3 Possono essere nominati nei Consigli di Amministrazione delle società di capitali partecipate dal Comune, aventi ad oggetto attività inerenti servizi socio sanitari, socio assistenziali e di tutela dei minori, anche amministratori comunali, al fine di garantire una maggiore incisività e controllo sulla cura degli interessi dell'Amministrazione Comunale.

4 I Consiglieri comunali non possono, secondo quanto dispone l'art. 1471 del Codice civile, essere acquirenti, nemmeno all'asta pubblica, né direttamente né per interposta persona, di beni del comune e degli enti ed organismi dallo stesso dipendenti, affidati alla loro cura. L'acquisto è da ritenersi nullo.

ART. 23 Obbligo di astensione

1 I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini sino al quarto grado. Durante l'esame, discussione e votazione della delibera devono assentarsi dalla riunione richiedendo al Segretario che faccia risultare tale assenza dal verbale

2 Tale obbligo non si applica per i provvedimenti normativi o di carattere generali, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.

ART. 24 Dimissioni

1 Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, secondo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma di legge.

ART. 25 Rimozione – Decadenza – Sospensione dalla carica

1 I Consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica, con decreto del Ministero dell'Interno, quando compiono atti contrari alla Costituzione, per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

2 In attesa del decreto, il Prefetto può sospendere i consiglieri qualora sussistano motivi di grave ed urgente necessità.

3 I Consiglieri comunali sono sospesi di diritto dalla carica qualora vengano a trovarsi nelle condizioni previste tassativamente dalla normativa vigente in materia.

4 I Consiglieri comunali decadono di diritto dalla carica dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o da quella in cui diventa definitivo il provvedimento di sospensione per una delle cause stabilite dalla normativa. Per tali effetti la sentenza definitiva a seguito di patteggiamento è equiparata a condanna.

ART. 26 Decadenza per mancata partecipazione alle adunanze.

1 Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al protocollo dell'Ente entro il terzo giorno successivo a ciascuna riunione, oppure con motivata comunicazione fatta al Consiglio dal capogruppo al quale appartiene il consigliere assente.

2 Il Consigliere che senza giustificato motivo non interviene per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio comunale, esperita negativamente la procedura di cui al successivo comma, decade dalla carica.

3 Il Consiglio, prima di deliberare la decadenza, incarica il Sindaco di notificare la contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al consigliere interessato, chiedendo allo stesso di comunicare, entro dieci giorni dalla notifica, le eventuali cause giustificative delle assenze. Il Sindaco sottopone al Consiglio le giustificazioni presentate dal consigliere. Il consiglio decide con votazione in forma palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Copia della deliberazione di decadenza è notificata all'interessato entro 10 giorni dalla adozione.

4 Quando sia stata pronunciata la decadenza, si procede nella stessa riunione alla surrogazione mediante convalida del primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva il Consigliere decaduto, previo accertamento dell'inesistenza di cause di incandidabilità ed ineleggibilità o di condizioni di incompatibilità previste dalla legge.

5 Le deliberazioni di cui al presente articolo sono dichiarate immediatamente eseguibili.

ART. 27 Sospensione dalla carica – sostituzione

1 Nel caso di sospensione di un consigliere per i motivi di cui all'art. 59 del testo unico il Consiglio comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione ne prende atto e provvede alla temporanea sostituzione del Consigliere sospeso, affidando la supplenza al candidato della stessa lista che ha riportato dopo gli eletti il maggior numero di voti.

2 Il Consigliere sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti alla carica, sia nell'ambito del comune, sia in altri enti, istituzioni ed organismi.

3 Il Consiglio comunale prima di deliberare l'incarico di supplenza verifica che per il candidato non sussista alcuna delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge. La deliberazione di supplenza viene dichiarata dal consiglio immediatamente esecutiva.

4 La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione del Consigliere sostituito. Qualora sopravvenga la decadenza dello stesso si procede alla sua surroga.

CAPO III CONSIGLIERI COMUNALI – PREROGATIVE E DIRITTI

ART. 28 Richiesta di convocazione del Consiglio

- 1 Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
- 2 Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.
- 3 Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustri l'argomento da trattare.
- 4 Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto in conformità a quanto previsto dalla legge.

ART. 29 Diritto d'iniziativa

- 1 I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
- 2 I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.
- 3 La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Sindaco per la valutazione da parte della Giunta, previa acquisizione dei pareri previsti dalla legge. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima e/o priva di copertura finanziaria, il Sindaco comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai Capigruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.
- 4 I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
- 5 Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in iscritto al Sindaco, entro il secondo giorno precedente quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate, in iscritto, nel corso della seduta. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.
Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Sindaco al Segretario che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Segretario esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta del Segretario, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

ART. 30 Interrogazioni e interpellanze

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni e interpellanze su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi.
2. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta da uno o più consiglieri al sindaco per conoscere se un fatto sia vero; se l'Amministrazione ne abbia conoscenza; se il Sindaco o la Giunta intendano comunicare al Consiglio documenti e notizie o se abbiano preso o stiano per prendere una qualche decisione in ordine ad un oggetto.
3. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta dell'amministrazione in particolari circostanze o su determinati problemi.
4. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate per iscritto al Sindaco e sono firmate dai proponenti.
5. Il Sindaco e l'assessore da lui delegato rispondono per iscritto entro trenta giorni, salvo che il

Consigliere proponente richieda che l'interrogazione o l'interpellanza venga iscritta all'ordine del giorno del primo consiglio utile. In tal caso la risposta viene comunicata nel corso della seduta consiliare dal Sindaco o dall'assessore da lui delegato.

5. Quando l'interrogazione ha carattere urgente può essere effettuata anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il Consigliere interrogante rimette copia del testo al Sindaco e ne dà lettura al Consiglio. Il Sindaco, o l'Assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario si riservano di dare risposta scritta all'interrogante entro trenta giorni da quello di presentazione.

6. L'interpellante o l'interrogante può illustrare la propria interpellanza o interrogazione o rimettersi al testo. Dopo la risposta del sindaco o dell'assessore competente, il richiedente può intervenire per dichiararsi o meno soddisfatto.

7. L'interpellante può promuovere una discussione sull'argomento, al fine di addivenire ad una votazione, mediante la presentazione di una mozione nella successiva seduta consiliare.

8. Le interpellanze e le interrogazioni che riguardano il medesimo argomento o argomenti connessi sono trattate congiuntamente.

ART. 31 Presentazione ordini del giorno

1 L'ordine del giorno è un provvedimento approvato dal Consiglio, con il quale esso esprime la propria posizione o formula proposte o richieste su questioni di rilevante interesse pubblico, ancorché esulanti la competenze amministrative del Comune.

2 Le proposte di ordine del giorno sono presentate per iscritto entro la conferenza dei capigruppo, e sottoscritte dai consiglieri proponenti, e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza utile. Può essere tuttavia consentita la presentazione di proposte anche prima della seduta, su assenso del Presidente e di tutti i capigruppo presenti alla seduta.

3 Una volta approvato l'ordine del giorno esso viene trasmesso, a cura della segreteria, a tutte le istituzioni, gli enti e i soggetti interessati.

ART. 32 Mozioni e risoluzioni

1. Le mozioni consistono in atti approvati dal Consiglio, con i quali il collegio adempie alle seguenti attribuzioni:

a) esercitare un'azione di indirizzo politico sull'attività del Sindaco e della Giunta;

b) esprimere posizioni e giudizi di merito su questioni di competenza dell'ente o sull'attività svolta dal Comune direttamente o mediante altri enti o soggetti; tale attribuzione può concretarsi in una proposta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento, che abbia o meno formato oggetto di interpellanza o di interrogazione;

c) organizzare la propria attività, assumere decisioni in ordine al proprio funzionamento ed alle proprie iniziative e stabilire impegni per l'azione delle Commissioni e della presidenza;

d) disciplinare procedure e stabilire adempimenti dell'amministrazione nei confronti del Consiglio, affinché esso possa esercitare efficacemente le proprie funzioni.

2. Le proposte di mozione sono presentate, per iscritto, da ciascun consigliere e sono inserite all'ordine del giorno della prima adunanza utile.

3. Se esse sono sottoscritte da un quinto dei consiglieri, e contengono la richiesta di convocazione del Consiglio, il Presidente ha l'obbligo di convocare il Consiglio entro venti giorni dalla domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti o subemendamenti, che vengono discussi unitamente alla proposta di mozione, ma votati separatamente.

5. Alle proposte di mozione si applicano le disposizioni relative alle proposte di deliberazioni, in quanto compatibili. Pertanto, esse sono discusse solo dopo la loro iscrizione all'ordine del giorno; debbono essere discusse congiuntamente le mozioni aventi il contenuto di altre mozioni o di proposte di deliberazione; su ogni mozione prendono la parola il primo firmatario ed i consiglieri che ne facciano richiesta; ai presentatori può essere concesso il diritto di replicare, al fine di riassumere le varie posizioni emerse e per predisporre un testo definitivo, da porre in votazione.

6. Se, in argomento, sono state presentate interrogazioni ed interpellanze, queste sono discusse congiuntamente alle mozioni, con facoltà per gli interpellanti e gli interroganti di prendere la parola subito dopo i presentatori delle mozioni.

7. Per l'esecuzione delle mozioni e per la loro verifica, si deve disporre che esse siano inviate agli organi ed agli enti dei quali si sollecita l'intervento. Il Sindaco provvede, con successiva comunicazione, a relazionare il Consiglio Comunale in merito all'intervento sollecitato con la mozione.

8. L'approvazione di mozioni e risoluzioni impegna gli organi di governo del comune ad attuare,

nell'ambito delle rispettive competenze, le decisioni assunte dal consiglio comunale.

ART. 33 **Votazione di ordini del giorno, mozioni e risoluzioni**

1 Più ordini del giorno, mozioni o risoluzioni concernenti il medesimo oggetto o che sono in rapporto di connessione e pertinenza tra di loro, possono essere discussi contestualmente. Gli stessi sono posti in votazione separatamente e secondo l'ordine di presentazione.

ART. 34 **Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi**

1 I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende, istituzioni ed enti nei quali il Comune detiene una partecipazione, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo, esclusi quelli riservati per legge o regolamento.

2 L'esercizio dei diritti di cui al primo comma è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario ed ai responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi.

3 I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

ART. 35 **Diritto al rilascio di atti e documenti**

1 I Consiglieri comunali, ai fini dell'espletamento del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle Commissioni comunali, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o da suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.

2 La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere presso la Segreteria comunale che provvederà al rilascio delle stesse, in carta libera ed in esenzione dei diritti di segreteria. Le richieste di copie di deliberazioni già pubblicate possono essere richieste senza formalità al responsabile del servizio che ne rilascia immediatamente copia, mentre per tutti gli altri il rilascio avviene nel più breve tempo possibile e comunque entro quindici giorni lavorativi successivi a quello della richiesta, salvo che si tratti di atti particolarmente complessi, per i quali sarà necessario un tempo maggiore da indicarsi al momento della richiesta.

3 Quando la richiesta di copia riguarda progetti o documentazione la cui riproduzione risulta particolarmente onerosa per il Comune, il diritto di copia viene assicurato o mediante rilascio degli atti in forma digitalizzata, se disponibile, ovvero mediante consegna in custodia degli atti richiesti per un periodo di tempo determinato in accordo con il responsabile del procedimento.

4 Nel caso si rilevi la sussistenza di divieti o impedimenti al rilascio della copia richiesta sarà data comunicazione scritta con l'illustrazione dei motivi al Consigliere interessato da parte del Sindaco.

CAPO IV

CONSIGLIERI COMUNALI – STATUS

ART. 36 **Aspettative, permessi e licenze. Trasferimenti durante l'esercizio del mandato**

1 L'aspettativa non retribuita spettante, a richiesta, a tutti i consiglieri comunali lavoratori dipendenti, pubblici e privati, è disciplinata dalla legge.

2 I permessi retribuiti e non retribuiti spettanti ai Consiglieri comunali, lavoratori dipendenti pubblici e privati, militari o richiamati o che prestano servizio civile previsto dalla legge, nonché i trasferimenti durante l'esercizio del mandato elettivo, sono disciplinati dalle norme legislative in vigore.

ART. 37 **Gettoni di presenza**

1 I Consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione ai consigli e alle commissioni comunali, secondo le modalità previste dalla legge.

ART. 38 **Rimborso spese di missione e viaggio- Assicurazione contro i rischi**

1 I Consiglieri comunali che non risiedono nel territorio del Comune non hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per la partecipazione alle sedute del Consiglio, delle commissioni e per lo svolgimento delle funzioni proprie e delegate.

2 I consiglieri comunali, formalmente autorizzati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione o al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge.

3 Il Consiglio comunale, in conformità di quanto previsto dalla normativa vigente, può deliberare di

assicurare i suoi componenti contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

CAPO V NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 39 Nomine e designazioni dei Consiglieri comunali

1 Nei casi in cui la legge, lo statuto e i regolamenti prevedono che in un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere comunale e che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio in seduta pubblica, con voto palese.

ART. 40 Funzioni di rappresentanza

1 I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.

2 Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo. Essa interviene assieme al Sindaco e alla Giunta.

3 La delegazione viene costituita dalla Conferenza dei Capigruppo.

ART. 41 Deleghe del Sindaco

1 Il sindaco, quale ufficiale di governo, può conferire delega per le funzioni previste dalla legge ad un Consigliere comunale. Nel provvedimento sono indicate le funzioni delegate e la delimitazione dell'ambito territoriale nel quale il Consigliere comunale è delegato ad esercitarle. Il documento è sottoscritto, per accettazione dell'incarico, dal delegato. La delega può essere revocata dal Sindaco, in qualsiasi momento, senza necessità di motivazioni. L'esercizio delle funzioni da parte del delegato cessa dal momento della notifica del provvedimento di revoca.

2 Il Sindaco deve effettuare preventiva comunicazione al Prefetto della delega che intende conferire.

TITOLO III

LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I CONVOCAZIONE

ART. 42 Competenza

1 La convocazione del Consiglio comunale compete ed è effettuata dal Sindaco. Nel caso di assenza od impedimento del Sindaco la comunicazione è disposta dal Vice Sindaco.

2 Per la prima seduta successiva alle elezioni la convocazione è disposta dal Sindaco neo eletto, secondo quanto previsto dal precedente art. 5.

ART. 43 Convocazione – Avviso - Consegna

1 La convocazione del Consiglio è disposta a mezzo di avvisi scritti, contenenti la data di emissione, l'indicazione del giorno e dell'ora della adunanza e della sede dove essa sarà tenuta, con avviso ai Consiglieri a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso del giorno di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione, per quelle successive alla prima, che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

2 Quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili il Consiglio è convocato d'urgenza osservando i termini ridotti di convocazione stabiliti dall'art. 44.

3 Per le adunanze di seconda convocazione si osservano le procedure previste dal successivo capo II.

4 L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, è consegnato al domicilio del consigliere da un messo comunale.

6 Il messo rimette all'ufficio Segreteria la dichiarazione di avvenuta consegna, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora in cui è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più destinatari, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

7 I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro 10 giorni dalla proclamazione della elezione, un domicilio nel territorio comunale indicando con lettera indirizzata al Sindaco il nominativo e

l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione e ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando il comune da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente i documenti.

8 Per i Consiglieri di cui al precedente comma che non hanno effettuato la designazione del domiciliatario, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, senza osservare altre formalità. La spedizione deve avvenire entro il giorno successivo a quello di emissione dell'invito e con la stessa è osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dal regolamento.

9 Previo consenso scritto dei Consiglieri, l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno possono essere fatti pervenire agli stessi con i sistemi informatici, telematici ed elettronici dei quali il Comune sia dotato.

ART. 44 Avviso di convocazione – Consegna – Termini

1 L'avviso di convocazione per le sedute in sessione ordinaria deve essere consegnato ai consiglieri entro cinque giorni liberi precedenti quello stabilito per la riunione.

2. L'avviso di convocazione per le sedute in sessione straordinaria deve essere consegnato ai consiglieri entro tre giorni liberi precedenti quello stabilito per la riunione.

3. Nel termine di cui al precedente comma sono compresi i giorni festivi ricorrenti per calendario.

4. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.

5. Per le adunanze di seconda convocazione, che si tengono in giorni diverso dalla prima, l'avviso deve essere consegnato almeno entro le ore 12 del giorno nel quale è indetta la riunione.

6. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti sopravvenuti, occorre dare avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

7. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al terzo comma e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma quinto possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la trattazione sia rinviata ad altro giorno dallo stesso stabilito. L'avviso del rinvio viene comunicato solo ai Consiglieri assenti all'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.

8. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

ART. 45 Ordine del Giorno

1 L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.

2. Spetta al Sindaco l'iniziativa di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui ai successivi terzo e quarto comma.

3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai Consiglieri comunali.

4. Per le proposte di deliberazione, mozioni, ordini del giorno, interrogazioni e interpellanze presentate dai Consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dal presente regolamento.

5. La relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria su gravi irregolarità rilevate nella gestione è iscritta dal Sindaco all'inizio dell'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio da tenersi entro 15 giorni da quello della sua presentazione, salvo che la gravità dei fatti renda necessario che la riunione avvenga d'urgenza.

6. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno con definizioni chiare e specifiche tali da consentire ai Consiglieri di individuarne subito con certezza l'oggetto.

7. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

8. L'ordine del giorno delle adunanze ordinarie è pubblicato all'albo Pretorio del Comune .

9 L'elenco degli argomenti delle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie sono pubblicati all'albo del Comune almeno 24 ore prima della riunione.

10 Il Sindaco dispone la tempestiva pubblicazione di manifesti per informare la popolazione sull'ora e giorno di convocazione del Consiglio comunale e sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

CAPO II

ORDINE DELLE ADUNANZE

ART. 46 Deposito degli atti

1 Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la

segreteria comunale, nel giorno dell'adunanza e dalle ore 11 del terzo giorno lavorativo antecedente quello dell'adunanza. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

2 Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui al comma precedente, nel testo completo dei pareri previsti dalla legge e corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.

3 All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.

ART. 47 Adunanze di prima convocazione

1 Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, con arrotondamento all'unità superiore.

2 L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Sindaco dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

3 Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

4 Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la validità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

5 I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

ART. 48 Adunanze di seconda convocazione

1 Nel caso che la prima adunanza del Consiglio comunale sia andata deserta per mancanza del numero legale dei Consiglieri per la stessa necessario, la seconda convocazione si tiene:

a) in altro giorno, già previsto nell'invito di convocazione, dandone avviso ai consiglieri assenti alla prima convocazione;

b) in altro giorno, da fissare successivamente all'adunanza in prima convocazione risultata deserta, riconvocando il Consiglio.

2 Per la validità delle adunanze in seconda convocazione deve essere presente almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge.

3 Le modalità relative alla seconda convocazione sono stabilite dal successivo art. 49.

ART. 49 Adunanze di seconda convocazione – Modalità

1 Qualora l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno entro le ore 12.00 del giorno stabilito per la seconda convocazione.

2 Quando l'adunanza di seconda convocazione viene rinviata a data da definirsi, il giorno e l'ora della seduta sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo almeno tre giorni interi e liberi prima di quello stabilito per l'adunanza. Nel caso in cui l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi in quello di prima convocazione. Tali argomenti devono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti in caso d'urgenza, può essere comunicata a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso con il voto della maggioranza dei

Consiglieri presenti può essere deciso il rinvio della loro trattazione in conformità di quanto stabilito dal presente regolamento.

CAPO III ADUNANZE – PUBBLICITA'

ART. 50 Adunanze pubbliche

- 1 Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo articolo 51.
- 2 Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

ART. 51 Adunanze segrete

- 1 L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamenti delle capacità, moralità, correttezza, od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
- 2 Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
- 3 Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su richiesta motivata di almeno tre consiglieri può deliberare a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.
- 4 Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio Comunale, il Segretario comunale, vincolato dal segreto d'ufficio.

ART. 52 Adunanze aperte

- 1 Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Sindaco, sentita la Giunta e la Conferenza dei Capigruppo, può convocare l'adunanza aperta del Consiglio comunale nella sede abituale o in altri luoghi particolari.
- 2 Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni e delle Comunità Montane, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
- 3 In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenza, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
- 4 Durante le adunanze aperte del Consiglio comunale possono essere adottate deliberazioni che comportano impegni di spesa a carico del Comune, solo se preventivamente supportati dei formali pareri di regolarità tecnica e contabile.

CAPO IV DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART. 53 Comportamento dei consiglieri

- 1 Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico – amministrativi.
- 2 Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.
- 3 Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama.
- 4 Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirla la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione.

ART. 54 Ordine della discussione.

- 1 I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

- 2 I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto.
- 3 I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega.
- 4 Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri; ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
- 5 Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamarlo al regolamento o ai termini di durata degli interventi.
- 6 Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare
- 7 Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

ART. 55 Partecipazione dell'Assessore non Consigliere

- 1 L'Assessore non Consigliere partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.
- 2 La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

ART. 56 Comportamento del pubblico

- 1 Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
- 2 Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni o l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
- 3 I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei vigili urbani.
- 4 La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
- 5 Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
- 6 Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. La sospensione non può superare la durata di un'ora. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono, il Presidente, udito il parere dei Capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

ART. 57 Ammissione di funzionari e consulenti in aula

- 1 Il Presidente, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
- 2 Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
- 3 Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

CAPO V ORDINE DEI LAVORI

ART. 58 Comunicazioni - Interrogazioni – Interpellanze

All'inizio dell'adunanza, concluso l'appello, il Presidente effettua eventuali comunicazioni sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la Comunità.

- 1 Le comunicazioni devono essere contenute in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.
- 2 Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a tre minuti.
- 3 La trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze avviene nella parte finale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni.
- 4 L'esame delle interrogazioni e delle interpellanze viene effettuato nell'ordine cronologico di

presentazione.

5 L'interrogazione e l'interpellanza sono sinteticamente illustrate al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato. Conclusa l'illustrazione il Presidente può dare direttamente risposta o demandare l'Assessore delegato per materia di provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute, ciascuna nel tempo di cinque minuti.

6 Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di tre minuti. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell'Assessore delegato per materia, contenuto nel tempo massimo di tre minuti.

7 Nel caso che l'interrogazione o l'interpellanza siano state presentate da più Consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.

8 Le interrogazioni o le interpellanze relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.

9 Le interrogazioni o le interpellanze riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.

10 Esaurita la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze iscritte all'ordine del giorno, entro il termine complessivo di tempo di cui al successivo comma, i consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti, dandone lettura al Consiglio e depositandone il testo presso la Presidenza. Il Presidente o l'Assessore delegato, ove dispongano degli elementi necessari, provvedono a dare risposta all'interrogante. Nel caso che non sussistano le condizioni per dare immediatamente risposta, il Presidente assicura il Consigliere interrogante che la stessa gli sarà inviata entro dieci giorni successivi all'adunanza.

ART. 59 Ordine di trattazione degli argomenti

1 Il Consiglio comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato, per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizione, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

2 Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.

ART. 60 Discussione – Norme generali

1 Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

2 Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capogruppo – o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo – può parlare due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.

3 Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno.

4 Il Presidente e l'Assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di dieci minuti ciascuno.

5 Il Presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

6 Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.

7 Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.

8 Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

9 I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative allo

statuto, al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti.

ART. 61 Questione pregiudiziale e sospensiva

1 La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2 La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3 Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri, un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

ART. 62 Fatto personale

1 Costituisce fatto personale l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri o opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2 Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

3 Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.

ART. 63 Termine dell'adunanza

1 L'ora entro la quale si concludono le adunanze è stabilita periodicamente dalla conferenza dei Capigruppo.

2 Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso dell'adunanza di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza o urgenza.

3 Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.

4 Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita e al momento della stessa rimangano ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame e la votazione della deliberazione in discussione, dopo di che il Presidente dichiara terminata l'adunanza, avvertendo i Consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o, in caso contrario, che il Consiglio sarà riconvocato per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti dall'ordine del giorno.

CAPO VI

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE – IL VERBALE

ART. 64 La partecipazione del Segretario

1 Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico -amministrativa nei confronti del Consiglio comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, partecipando con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e ne cura la verbalizzazione.

2 Su invito del Presidente, quando egli lo ritenga utile o necessario o su richiesta dei Consiglieri, il Segretario comunale esprime parere consultivo giuridico- amministrativo e fornisce informazioni e notizie su argomenti sottoposti all'esame dell'assemblea consiliare.

ART. 65 Il verbale dell'adunanza – Redazione e firma

1 Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale.

2 Alla sua redazione sovrintende e provvede il Segretario secondo quanto stabilito dallo statuto.

3 Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione e il numero dei voti

favorevoli, contrari e astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

4 Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascun consigliere. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario.

5 Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non devono essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.

6 Il Verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

7 Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.

8 Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente e dal Segretario comunale.

ART. 66 Verbale – Deposito – Rettifiche – Approvazioni

1 Il verbale viene depositato a disposizione dei Consiglieri prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.

2 All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità.

3 Quando un consigliere lo richiede, il Segretario provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per scritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore e uno contro la proposta, ciascuno per non più di tre minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano la proposta di rettifica.

4 Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine o in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario e portano l'indicazione della data della adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

TITOLO IV FUNZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE CAPO I INDIRIZZI POLITICO – AMMINISTRATIVI

ART. 67 Criteri e modalità

1 Il Consiglio comunale definisce i propri indirizzi politico – amministrativi secondo i principi affermati dallo statuto, stabilendo la programmazione generale dell'ente ed adottando gli atti e le decisioni fondamentali che ne guidano l'attività:

a) con gli atti che determinano il quadro istituzionale, comprendente lo statuto, i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costitutivi per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con altri soggetti,

b) con la partecipazione alla definizione ed all'adeguamento delle linee programmatiche presentate dal Sindaco entro il termine e secondo le modalità stabilite dallo Statuto ai sensi delle norme contenute nel Testo unico;

c) con l'approvazione dei bilanci annuale, pluriennale, della relazione previsionale e programmatica e di ogni altro atto della programmazione finanziaria;

d) con l'approvazione degli atti di programmazione urbanistica, dei lavori ed opere pubbliche e degli altri provvedimenti di programmazione e definizione degli obiettivi dell'attività del Comune attribuiti alla sua competenza dalla legge;

e) con la determinazione dei criteri generali per l'adozione da parte della Giunta del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;

f) con gli indirizzi stabiliti per la nomina e designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;

g) con la espressione degli indirizzi per il coordinamento e l'organizzazione da parte del Sindaco degli orari delle attività;

- h) con la definizione dei compiti degli organismi di partecipazione;
- i) con gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- l) per ogni altra attività, funzione ed intervento per le quali la legge o lo statuto dispongono l'esercizio da parte del consiglio delle funzioni di indirizzo;
- m) con eventuali indirizzi orientativi espressi con ordini del giorno o mozioni sulle attività e funzioni esercitate dal Comune,
- n) con la valutazione dell'esito di referendum consultivi e propositivi e la determinazione degli indirizzi di attuazione.

ART. 68 Attività di controllo del Consiglio comunale

- 1 Il Consiglio comunale esercita la funzione di controllo dell'attività del Comune, delle istituzioni, delle aziende e di enti, associazioni ed organismi dallo stesso dipendenti.
- 2 L'attività di controllo politico amministrativo è esercitata dal Consiglio comunale che si avvale delle Commissioni consiliari, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, della Commissione di controllo e garanzia e, quando necessario, delle Commissioni d'indagine.
- 3 I Consiglieri comunali hanno diritto di effettuare l'attività conoscitiva e di sindacato ispettivo prevista dallo Statuto e dal presente regolamento informando il Presidente di quanto viene da loro accertato e valutando con lo stesso se sussistono le condizioni per riferire all'assemblea, in relazione alla rilevanza – o meno – dell'esito della loro attività.
- 4 Il Consiglio si avvale inoltre per il suo controllo sull'attività del Comune delle relazioni e dei referti dell'organo di revisione economico – finanziaria.

CAPO II COMPETENZE DEL CONSIGLIO

ART. 69 La competenza esclusiva

- 1 Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi previsti dallo statuto e dalla legge, con i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'ente.
- 2 Il Consiglio comunale non può delegare le proprie funzioni ad altri organi i quali non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dallo statuto e dalla legge alla esclusiva competenza del Consiglio, salvo quanto previsto dalla legge esclusivamente per le variazioni di bilancio.

ART. 70 Conflitti di attribuzione

- 1 Verificandosi conflitti di attribuzione in merito agli atti di competenza del Consiglio e della Giunta comunale, essi vengono sottoposti al parere del Segretario Comunale, il quale esprime parere di conformità volto a dirimere il conflitto che viene tempestivamente trasmesso al Sindaco per i provvedimenti conseguenti.

CAPO III LE DELIBERAZIONI

ART. 71 Forma e contenuti

- 1 L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
- 2 Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sua regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile della ragioneria, in ordine alla regolarità contabile. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione.
- 3 L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal Segretario il quale cura che i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al Consiglio comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.
- 4 Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un Consigliere comunale, precisandone i motivi.
- 5 Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, il Segretario provvede alle variazioni conseguenti.
- 6 Qualora per legge, statuto o regolamento, al fine dell'adozione dell'atto occorra acquisire il parere di

altri organi, gli stessi dovranno essere citati nel preambolo dell'atto.

ART. 72 Approvazione – Revoca – Modifica

1 Il Consiglio comunale adotta le deliberazioni secondo il testo, originario o emendato, conforme allo schema proposto in votazione, secondo le modalità di cui al successivo capo IV.

2 Il Consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanza che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

3 Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.

4 Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituite od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

CAPO IV LE VOTAZIONI

ART. 73 Modalità generali

1 L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.

2 Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 74 e 75.

3 Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dallo statuto o dalla legge e nei casi in cui il Consiglio comunale deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

4 Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

5 La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dallo statuto, dalla legge e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.

6 Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue: la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata; le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso: emendamenti soppressivi; emendamenti modificativi; emendamenti aggiuntivi.

7 Per i provvedimenti composti da varie parti, commi e articoli, quando almeno un terzo dei consiglieri ha chiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell'atto deliberativo.

8 I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

9 Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

10 Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

a) Per i regolamenti il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;

b) Per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica dei singoli capitoli, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta con le modificazioni, sia al bilancio che alle deliberazioni conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.

11 Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

ART. 74 Votazioni in forma palese

1 Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.

2 Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari, infine gli astenuti.

3 Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.

4 La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

5 Devono essere registrati a verbale i nominativi dei Consiglieri che hanno votato contro la deliberazione o si sono astenuti.

ART. 75 Votazione per appello nominale

1 Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dallo statuto o dalla legge e in tal caso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri.

2 Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì" favorevole alla deliberazione proposta e del "no" alla stessa contrario.

3 Il Segretario effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.

4 Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appelli nominale è annotato a verbale.

ART. 76 Votazioni segrete

1 Quando si devono effettuare votazioni in forma segreta il Presidente, all'inizio della trattazione dell'argomento per il quale la stessa è prevista, procede alla nomina di tre scrutatori, scelti fra i consiglieri presenti, dei quali uno appartiene ai gruppi di minoranza.

2 La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo schede.

3 Nella votazione a mezzo schede si procede nel modo seguente:

a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;

b) ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.

4 I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.

5 Quando la legge, gli statuti o i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non sono precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome o un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

6 Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

7 I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

8 Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

9 Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.

10 Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione. Il carattere segreto della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

ART. 77 Esito delle votazioni

1 Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dallo statuto e dalle leggi, per i quali si richiede un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia il numero di voti a favore pari ad almeno alla metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

2 I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3 Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4 Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula " il Consiglio ha approvato" oppure " il Consiglio non ha approvato".

5 Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo,

inclusi i non eletti.

ART. 78 Deliberazioni immediatamente eseguibili

- 1 Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.
- 2 La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 79 Entrata in vigore – Diffusione

- 1 Il presente regolamento entra in vigore dopo che è divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
- 2 Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinano il funzionamento del Consiglio comunale.
- 3 Copia del presente regolamento è inviata ai Consiglieri comunali in carica ed ai Consiglieri neo – eletti, dopo la proclamazione dell'elezione, ai Comitati di Quartiere, all'organo di revisione economico-finanziaria, al difensore civico, agli enti, aziende, istituzioni, società e consorzi ai quali il Comune partecipa ed ai rappresentanti negli stessi eletti dal Consiglio e dal Sindaco, attualmente in carica.
- 4 Copie del regolamento devono essere depositate nell'aula delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.